

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 995

Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2022, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006.

OGGETTO: Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2022, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "*Legge di contabilità regionale*";

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore generale del 16 marzo 2022, protocollo n. 262407, e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Preso d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R. n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 1999/31/CE e il decreto legislativo di attuazione n. 36 del 13/01/2003;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTE le Direttive UE 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852;

VISTO il Decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;

VISTO il Decreto legislativo n. 121 del 03 Settembre 2020 di Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 Agosto 2021 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n.105 del 18 maggio 2021;

VISTA la Disciplina regionale della gestione dei rifiuti di cui alla L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio di cui alla D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1;

VISTA la D.G.R. n.239 del 18/04/2008 e s.m.i. “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 27/98”;

VISTA la D.G.R. n.755 del 24/10/2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. n. 4100/99”

VISTA la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i. “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico”;

VISTO il Documento Tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 recante i “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.36/2003 (art. 14) e n.59/2005”;

VISTE le successive deliberazioni regionali di modifica e/o integrazione della suddetta D.G.R. n. 239/2009; D.G.R. n. 540 del 20/07/2009, D.G.R. n. 610 del 10/11/2015 e D.G.R. n. 5 del 17/01/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020 di recepimento di alcuni indirizzi della direttiva (UE) 2018/850 che detta nuove disposizioni in materia di gestione di impianti di discarica modificando ed integrando il Decreto Legislativo 36/2003;

RICHIAMATA la risposta del Consiglio di Stato n. 00673/2022 del 28/03/2022 al quesito della Regione Toscana in merito ad avere indirizzi, in assenza di normativa nazionale, rispetto all'accettazione di garanzie finanziarie per lo svolgimento di attività in materia di gestione rifiuti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 n. 141 relativamente agli indirizzi di cui tener conto in materia di garanzie finanziarie previste nell'art 29-nonies, comma 9 - septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unico riferimento nazionale in materia di garanzie finanziarie a tutela della pubblica amministrazione in materia ambientale;

VISTA la D.G.R.456 del 21/06/2022 dal titolo "*Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006*", pubblicata sul BURL n. 54 del 28/06/2022;

CONSIDERATO che:

- avverso la D.G.R. n. 456/2022 sono pervenute numerose osservazioni e ricorsi dinanzi alla giustizia amministrativa, con istanza di sospensione, dalla maggioranza dei gestori di impianti di discarica sul territorio regionale;
- le società gestrici di discariche per inerti per il tramite dei consorzi rappresentativi di categoria (Coreine e Cisambiente) hanno richiesto, con nota del 13/07/2022, acquisita al prot. regionale n. 693279 del 14/07/2022, un incontro per affrontare le questioni oggetto dei ricorsi e delle osservazioni presentate relativamente alla D.G.R. n. 456/2022;
- la Direzione Regionale Ambiente con nota prot. n. 773155 del 05/08/2022 e successiva nota prot. n. 810710 del 24/08/2022 ha convocato, per il giorno 02/09/2022, un tavolo tecnico con i rappresentanti di categoria in merito alle tematiche relative alle osservazioni/ricorsi presentati;
- dagli esiti del tavolo tecnico del 02/09/2022 di cui alla nota regionale prot. n. 845955 del 06/09/2022 risulta che ... *al termine della riunione la Regione Lazio richiede alle associazioni di proporre un testo alternativo relativamente agli aspetti evidenziati ai fini dei dovuti approfondimenti come su esposti finalizzati ad un eventuale aggiornamento della D.G.R. n. 456 del 21/06/2022;*
- con nota prot. n. 850363 del 07/09/2022 l'Avvocatura Regionale ha comunicato l'esito dell'udienza cautelare dinanzi al TAR Lazio del 07/09/2022 relativamente ai ricorsi presentati avverso alla DGR 456/2022 evidenziando che ... *sebbene le parti ricorrenti abbiano insistito nel chiedere la decisione sull'istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto di rinviare l'udienza camerale al 7 ottobre p.v. in attesa degli esiti del tavolo tecnico, invitando caldamente la Regione a determinarsi entro tale termine;*

- con nota acquisita al prot. n. 861115 del 09/09/2022 i consorzi rappresentativi di categoria (Cisambiente) hanno presentato le osservazioni conclusive proponendo un testo di modifica di alcuni punti della DGR 456/2022.

ESAMINATI i ricorsi e le osservazioni presentate, gli esiti del tavolo tecnico del 02/09/2022 e le proposte delle associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che rispetto alla richiesta di precisazione/modifica/aggiornamento presentate, alcune di esse possono essere recepite poiché non modificano l'impostazione della nuova disciplina ma anzi la regolamentano meglio;

RITENUTO pertanto di poter accogliere le seguenti proposte di modifica della disciplina adottata con DGR 456/2022 prevedendo:

- esclusivamente per le discariche di inerti:

- a) che la verifica dello stato ambientale del corpo dei rifiuti abbancati, procedimento di cui al c.6 bis dell'art 13 del D.lgs 36/2003 avvenga a seguito del primo periodo di post gestione quinquennale e prima dell'eventuale presentazione della garanzia per il successivo quinquennio, qualora il gestore intenda procedere a garantire l'amministrazione con Garanzie finanziarie;
- b) che l'importo del massimale minimo da garantire per la "Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento" (polizza aggiuntiva introdotta dalla DGR 456/2021) sia proporzionato con riferimento agli importi previsti per le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi tenendo conto della differenza tra le tariffe medie di conferimento delle discariche per rifiuti inerti rispetto a quelle delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- per tutte le discariche:

- c) che l'importo minimo da garantire per la "Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento" (polizza aggiuntiva introdotta dalla DGR 456/2021) sia ripartito con riferimento alla tipologia di discarica e con riferimento agli importi minimi già indicati in casi analoghi sul territorio nazionale (Regione Veneto);
- d) che per l'escussione della garanzia prestata si proceda ad inviare al gestore un avviso di inizio del procedimento concedendogli un termine per eventuali osservazioni, procedendo, conseguentemente, all'escussione nel caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge;
- e) che la garanzia da calcolare Gfo per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura deve essere prestata per una somma commisurata ai costi di gestione operativa calcolati nel piano finanziario, relativi alle attività per la messa in sicurezza del sito, la chiusura ed il ripristino ambientale della discarica (IPR);
- f) che, coerentemente alla motivazione indicata nelle premesse della D.G.R. n. 456/2022 relativamente alla modifica del comma 3 dell'art. 2 del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2009 (ovvero con l'eliminazione della scontistica per certificazione ambientale per le discariche) la scontistica per certificazione ambientale (ISO 14001 ed EMAS di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001) sia applicata esclusivamente laddove la garanzia finanziaria da prestare risulti essere quella relativa al calcolo forfettario previsto dalla precedente D.G.R. n. 239/2009 fermo restando che l'importo ridotto sia comunque non inferiore a quello calcolato con il nuovo sistema (ovvero calcolato secondo i costi effettivi previsti dal Piano Finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 ed al punto 6 dell'Allegato 2 al D.lgs. 36/2003 contenuto nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente), poiché le somme garantite con il nuovo metodo sono quantificate da perizia pari al costo degli eventuali interventi a

carico della Amministrazione pubblica al fine degli interventi di tutela della salute e dell'ambiente in caso di inadempienza del soggetto gestore

RITENUTO invece che non possono essere accolte le richieste relative alla previsione delle seguenti disposizioni:

- g) che le garanzie di gestione post operativa siano presentate alla conclusione della fase operativa di discarica (come da precedente disposizione della DGR 239/2009 modificata) poiché tale disposizione si pone in contrasto con la normativa nazionale e non tutela sufficientemente la Pubblica amministrazione;
- h) che l'importo delle garanzie finanziarie per le discariche per inerti sia calcolato per soli 5 anni (e non per 30 anni) con la possibilità di svincolo in ogni momento laddove il gestore presenti uno studio che verifica e dimostri che il corpo di discarica non comporta rischi per la salute e per l'ambiente, nel rispetto di quanto indicato al comma 6-bis dell'art. 13 del D.Lgs 36/2003: tale disposizione non è accettabile in quanto la garanzia va sempre calcolata per un importo trentennale, eventualmente presentabile con piani quinquennali rinnovabili, svincolabile eventualmente, come indicato nel precedente punto a);
- i) che anche per le discariche, senza limitazioni, sia prevista la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie da prestare in caso di società dotate di certificazione ambientale (ISO 14001 ed EMAS di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001) anche se calcolato con il nuovo sistema di calcolo effettivo degli importi da garantire: tale disposizione non è accettabile poiché le somme garantite con il nuovo metodo sono quantificate da perizia pari al costo degli eventuali interventi a carico della Amministrazione pubblica al fine degli interventi di tutela della salute e dell'ambiente in caso di inadempienza del soggetto gestore;

RITENUTO, quindi, alla luce delle modifiche intervenute in materia di gestione di discarica di cui al D.lgs 121/2020 e degli approfondimenti effettuati, nelle more dell'emanazione di una norma di settore nazionale, di apportare ulteriori modifiche alla disciplina regionale relativa alle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di smaltimento mediante discarica, di cui alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2022 come modificata da ultimo con la D.G.R. n. 456/2022;

CONSIDERATO che la nuova disciplina agisce sulla definizione degli importi, tempi e procedure delle garanzie finanziarie che i gestori devono prestare a favore della Regione Lazio per lo svolgimento dell'attività e che i relativi costi sono coperti dall'entità della tariffa al conferimento di rifiuti e quindi introitati dal gestore nella fase di gestione operativa dell'impianto;

RITENUTO che le nuove disposizioni possano essere applicate, per diritto e sostenibilità imprenditoriale, solo negli impianti di discarica nuovi e in quelli in fase di gestione operativa che offrano ancora volumi utili per lo smaltimento di rifiuti;

RITENUTO altresì di poter applicare la nuova disciplina, esclusivamente per le modalità e tempistiche di presentazione delle garanzie, anche per gli impianti di discarica che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano ancora entrare in gestione post-operativa, nonché per gli impianti di discarica che siano già in gestione post-operativa relativamente alla possibile riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie durante il periodo di post-gestione come riportato nell'art. 2 dell'allegato C alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 che ha sostituito il precedente Allegato C alla D.G.R. n. 239/2009;

VISTO il Documento Tecnico denominato "GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA", Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la nuova disciplina modificata come sopra descritta e che sostituisce l'analogo documento allegato alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022;

VISTE le richieste, presentate dalla maggioranza dei gestori di impianti di discarica, relativamente alla fissazione di un termine più ampio, rispetto a quelli fissati dall'art. 6 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 456/2022, entro i quali i quali cui gli impianti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, introdotta dalla medesima delibera;

RITENUTO, alla luce delle modifiche/integrazioni introdotte con la presente deliberazione, di stabilire che i termini entro cui i gestori degli impianti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, come confermati nell'art. 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente,

1. di approvare il documento tecnico denominato "GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA", come modificato, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l'analogo documento allegato A alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022;
2. di sostituire il comma 3 dell'art. 2 del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, come modificato dalla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022, con il seguente comma:
"3. Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati, ad esclusione di quelli relativi agli impianti di discarica*, sono ridotti:
- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS)
- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
*L'applicazione delle riduzioni degli importi delle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica è consentita esclusivamente laddove la garanzia da presentare sia quella di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) dell'allegato A, fermo restando che l'importo ridotto per certificazione sia comunque non inferiore a quello calcolato ai sensi all'art. 3 comma 1 lettera a) dell'allegato A";
3. di stabilire che i termini entro cui i gestori degli impianti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, come confermati nell'art. 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
4. di dare mandato alle Autorità Competenti di rendere conformi le autorizzazioni degli impianti esistenti alle nuove disposizioni introdotte con la presente deliberazione.

La Direzione regionale Ambiente provvederà all'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA

ART 1 - CRITERI GENERALI E PRINCIPI

1. Il presente documento definisce la disciplina in merito alla presentazione delle garanzie finanziarie per lo svolgimento dell'esercizio di tutti gli impianti di discarica definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 36/2003. Il testo compone una norma quadro per gli impianti di discarica in sostituzione di quanto originariamente determinato con Delibera di Giunta n. 239 del 17 aprile 2009 (successivamente richiamata D.G.R 239/2009) per gli aspetti attinenti alle attività di discarica ivi descritti agli art. 6 e art 7 comma 2) del documento tecnico e punto 2) del suo allegato A. Rimane valido quant'altro disciplinato genericamente dalla citata Delibera di Giunta 239/2009.

Il documento aggiorna e modifica le vecchie disposizioni relativamente agli impianti di discarica di nuova costruzione e gestione, e per quelli in fase di gestione operativa. Per completezza, il testo riporta anche le indicazioni rispetto alle garanzie finanziarie per gli impianti in gestione post-operativa ancorché tale disciplina rimane invariata rispetto alla D.G.R. n. 239/2009.

2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 36/2003 e dell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due distinte garanzie finanziarie da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'impianto:

Ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 36/2003 e dell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due distinte garanzie finanziarie, quella di gestione operativa da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'impianto e quella di gestione post operativa dalla data della comunicazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003:

a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino dell'area;

b) garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti nel piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

Nell'ambito di questa nuova disciplina si introduce anche la garanzia assicurativa di responsabilità civile inquinamento che il gestore dell'impianto deve stipulare quale condizione di idoneità soggettiva per la gestione dell'impianto.

3. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina si richiama la classificazione degli impianti di discarica di cui all'art. 4 del D.lgs. 36/2003. Le discariche sono classificate secondo le seguenti categorie:

- 1) discariche per rifiuti inerti
- 2) discariche per rifiuti non pericolosi
- 3) discariche per rifiuti pericolosi

Lo svolgimento della gestione di discarica si articola sulla fase di gestione operativa e la fase di gestione post-operativa come definite dai disposti del D.lgs. 36/2003.

La fase di gestione operativa si compie con il completamento delle opere di chiusura della discarica di cui all'art. 12 del D.lgs 36/2003.

La fine del periodo di gestione post-operativa si completa con l'avvenuta dimostrazione che il corpo di discarica non comporta rischi per la salute e per l'ambiente e nel rispetto di quanto determinato al comma 6-bis dell'art. 13 del D.lgs 36/2003. Questo aspetto deve essere dimostrato dal gestore presentando uno studio al termine del periodo di gestione post operativo che, con valutazione del responsabile tecnico si

dimostri l'assenza di rischio, con particolare riferimento alle emissioni prodotte dalla discarica. Indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi richiamati al punto precedente, il periodo minimo che deve essere garantito per la gestione post operativa è di anni 30 nel rispetto del disposto lettera m) comma 1 Art 8 del D.Lgs 36/2003, per tutte le categorie di discarica come sopra elencate.

Per le discariche per rifiuti inerti, fermo restando che l'importo da garantire deve essere calcolato su base trentennale e la garanzia presentata per piani quinquennali come indicato al successivo comma 7, al termine del primo quinquennio di post-gestione il gestore presenta all'Autorità Competente e ad ARPA Lazio uno studio che verifica e dimostra che il corpo di discarica non comporta rischi per la salute e per l'ambiente, nel rispetto di quanto indicato al comma 6-bis dell'art. 13 del D.Lgs 36/2003. L'ente territoriale competente, una volta svolti con il contributo tecnico di ARPA Lazio con esito positivo gli accertamenti ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 36/2003, svincola la garanzia. In caso di esito negativo l'ente prolunga il periodo garantito per la gestione post operativa per un ulteriore quinquennio, al termine del quale potrà essere effettuato un nuovo studio da parte del gestore ripetendo la procedura prevista dal D.Lgs 36/2003 sopra descritta.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'Autorità amministrativa competente al rilascio delle autorizzazioni, con le modalità previste dall'art. 2 del documento tecnico della D.G.R. 239/2009 e di seguito descritte:

- a. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma vincolata per il periodo prescritto, a favore della Regione Lazio nel caso di autorizzazioni dalla stessa rilasciate;
- b. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall'art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348, ovvero:
 - i. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
 - ii. mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell'ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti;
- c. reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827. In caso di cauzione in titoli di Stato italiani, gli stessi devono essere oggetto di vincolo esclusivo a favore della Regione Lazio nel caso di autorizzazioni dalla stessa rilasciate.

5. Le garanzie di cui al punto 1 del presente paragrafo devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi ivi indicati ed in particolare:

a) la garanzia finanziaria da prestare per l'attivazione e gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse:

- 1) alle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti compresi quelli prodotti dall'impianto (quali, ad esempio biogas; percolato etc..), compreso il trasporto durante la fase di gestione operativa;
- 2) alla chiusura dell'impianto;
- 3) alla bonifica, al ripristino ambientale, alla messa in sicurezza permanente nonché al risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa;
- 4) agli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1 e dall'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 36/2003, come indicati nel piano di gestione operativa di cui all'articolo 8, comma 1 lettera g) del citato d.lgs.36/2003.

b) La garanzia finanziaria da prestare per la gestione successiva alla chiusura deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 14 comma 2, dall'articolo 13, commi 1 e 2 del d.lgs.36/2003, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del citato d.lgs.36/2003 relativamente a tutte le azioni necessarie al monitoraggio e manutenzione del corpo rifiuti in gestione post-operativa.

c) Le somme delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di discarica sono calcolate in rapporto ai costi di gestione di chiusura e gestione post operativa determinati dal Piano finanziario (successivamente chiamato Piano economico-finanziario) di progetto di cui all'Allegato 2, punto 6, "Piano finanziario" al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato (ovvero nel Piano di adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

6. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie di cui al comma 2) possono essere prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

7. Possono essere accettate garanzie finanziarie, per la gestione post-operativa, riferite, come disposto dall'articolo 14 del d.lgs 36/2003, per almeno il periodo di 30 anni, anche per piani almeno quinquennali rinnovabili. Rimane però ovviamente vincolante che l'importo a garanzia dalla polizza fidejussoria deve essere pari al totale delle somme garantite per l'intera attività di gestione post operativa di almeno 30 anni e la garanzia sia rinnovata entro il periodo di validità della precedente a meno dell'estensione di un anno a tutela della amministrazione pubblica per eventualmente procedere alla richiesta di escussione. Nel caso di piani quinquennali il mancato rinnovo della garanzia nei termini previsti e sopra menzionati, costituisce elemento per l'attivazione del potere sostitutivo da parte della Pubblica amministrazione e chiedere l'escussione delle garanzie, fatto salvo quanto disciplinato dal c.3 art. 1 per le discariche di inerti.

8. Le garanzie per la gestione operativa e per la gestione post operativa successiva alla chiusura devono essere prestate contestualmente ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio ai fini di fornire la più ampia garanzia all'Autorità Amministrativa di poter intervenire in sostituzione al gestore qualora ne ricadano le condizioni previste da norma.

9. In caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione a tutela della salute e dell'ambiente correlati alla gestione dei rifiuti autorizzata, l'ente beneficiario, nell'ambito dell'esercizio delle attività di controllo o dei poteri conferiti dalla legge, provvede ad escutere la garanzia prestata a copertura di tutti i costi derivanti dall'inosservanza di tali obblighi, nonché dalla violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione/comunicazione, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno ambientale.

L'ente beneficiario, accertato l'inadempimento o l'adempimento non conforme agli obblighi di leggi, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione, esaminati i fatti, provvede, tempestivamente e motivatamente, a inviare al gestore un avviso di inizio del procedimento per l'escussione della garanzia prestata. Nel procedimento verrà definito un termine per eventuali osservazioni del gestore destinatario dell'avviso, e si procederà quindi, nel caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge, a richiedere, via PEC, l'escussione al garante della garanzia prestata, dandone contestuale comunicazione al contraente, intimando che la corresponsione dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione dei relativi interessi e l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito.

ART 2 - GARANZIE FINANZIARIE PER LA GESTIONE OPERATIVA E POST OPERATIVA

1. *POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO* - Il gestore è tenuto dotarsi di polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata di seguito.

Tabella 1

CATEGORIA DI DISCARICA	MASSIMALE MINIMO [€]
Discarica per inerti	250.000,00
Discarica RNP – RU	1.500.000,00
Discarica RNP	2.000.000,00
Discarica RP	3.000.000,00

RNP – RU = Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani e/o provenienti dal loro trattamento

RNP = Discarica per rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani o provenienti dal loro trattamento).

RP = Discarica per rifiuti pericolosi.

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere stipulata per ogni lotto in attività.

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, l'Ente competente, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

2. *GARANZIA PER L'ESERCIZIO OPERATIVO* - L'importo da garantire per l'esercizio operativo è calcolato con le modalità descritte al successivo ART 3

La garanzia finanziaria per l'esercizio operativo può essere prestata con le modalità alternative di cui all'art. 1 comma 4, a favore dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio operativo deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni 2 e deve essere, comunque, prestata fino alla conclusione delle attività di chiusura dell'impianto di cui all'art. 12 del D.lgs 36/2003 ed è trattenuta dall'Ente competente per tutto il periodo di gestione operativa e quindi fino alla verifica del completamento degli interventi di chiusura dell'impianto.

L'importo della garanzia finanziaria per la gestione operativa è calcolato con la procedura descritta al successivo ART 3.

3. *GARANZIA PER L'ESERCIZIO POST-OPERATIVO*- La garanzia finanziaria per la gestione post-operativa può essere prestata dal gestore con modalità alternative di cui al comma 4 art1.e nel rispetto delle indicazioni di seguito descritte.

La garanzia di gestione post-operativa è trattenuta dall'Ente competente per l'intero periodo di gestione post-operativa.

L'importo da garantire è calcolato con le modalità descritte al successivo ART. 3.

a) Deposito Cauzionale di cui alla lett. a), comma 4, ART. 1

Accantonamento progressivo delle somme a garanzia tramite versamenti con cadenza trimestrali in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di una somma pari a quanto previsto nell'ambito della tariffa di conferimento per un importo pari alla quantità di rifiuto effettivamente smaltito in discarica nel precedente trimestre di riferimento.

I versamenti devono essere fatti entro il 15 giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Gli importi da versare sono quantificati nelle voci di gestione post operativa determinati dal Piano economico finanziario di progetto di cui all'Allegato 2, punto 6, "Piano finanziario" al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato (ovvero nel Piano di adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

Il Piano economico finanziario finanziario dovrà essere aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/2003 almeno in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica e/o in fase di rinnovo di polizza fidejussione di gestione post operativa prestata con piani quinquennali.

Gli interessi maturati andranno ad incrementare l'importo accantonato a titolo di garanzia. L'entità dell'accantonamento deve garantire la gestione post-operativa per un periodo di almeno 30 anni a copertura dei costi previsti per le attività di gestione post-operativa.

La restituzione, al gestore, delle somme accantonate potrà avvenire gradualmente sulla base di stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Responsabile del gestore per le voci relative ai lavori svolti relativamente alla gestione post-operativa. La restituzione delle somme avviene su base annuale e a consuntivo dei lavori svolti. L'importo restituito non può superare il novanta per cento (90%) del costo relativo all'anno di riferimento nel rispetto del piano economico finanziario vigente approvato. Qualora il piano economico finanziario non espliciti il costo di gestione relativo all'anno di riferimento il valore massimo rimborsabile è pari al costo medio annuo del periodo di gestione post-operativa.

Rispetto alla restituzione delle somme accantonate, si potrà procedere alla restituzione al massimo delle somme a copertura di opere e lavori già svolte che in proporzione non superino la aliquota dei costi relativi al periodo di gestione post-operativo per il periodo di gestione operativa già trascorsa. Per il calcolo della somma massima restituibile rapportata al periodo di gestione post operativa già svolta si detrae dal valore del capitale iniziale una somma del 10% quale fattore di garanzia per la Amministrazione Pubblica.

Indipendentemente dai costi di gestione sostenuti dal gestore per l'intero periodo minimo di 30 anni di gestione post-operativo, sarà comunque trattenuto il 10% delle somme accantonate fintantoché non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. Tale dimostrazione deve essere attestata con un uno studio articolato su dati sperimentali valutato positivamente dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

b) Polizza fideiussoria bancaria, assicurativa o reale e valida cauzione di cui alla lett. b) e c), Comma 4 ART. 1

Polizza fidejussoria bancaria, assicurativa o altra reale e valida cauzione, prestata a favore dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

Possono essere accettate garanzie finanziarie, per la gestione post-operativa di cui all'articolo 14 del d.lgs.36/2003, per almeno il periodo di 30 anni, secondo piani quinquennali maggiorati di anni 1, rinnovabili. A tal fine la garanzia di gestione post operativa deve garantire l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione per l'importo totale delle somme calcolate a copertura dei costi per la gestione post operativa. Il gestore deve prestare il rinnovo della polizza entro il quinto anno della validità della garanzia precedente. Il mancato rinnovo per il periodo successivo della garanzia di gestione post-operativa determina l'attivazione da parte dell'autorità competente del potere sostitutivo ed

escussione delle somme garantite, fatto salvo quanto disciplinato dal c.3 art. 1 per le discariche di inerti.

Art 3 - MODALITA' DI CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

1. Di seguito sono riportati i metodi di calcolo degli importi da garantire per le garanzie finanziarie differenziando le seguenti due fattispecie:
 - a. discariche di nuova realizzazione e in fase di gestione operativa al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento
 - b. discariche in fase di gestione post-operativa al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ovvero che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006

a) discariche di nuova realizzazione

L'entità delle garanzie va desunta sulla base del Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 ed al punto 6, Allegato 2 al D.lgs. 36/2003 contenuto nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente); al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie il Piano finanziario dovrà essere aggiornato in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/03.

Il Piano finanziario potrà essere altresì aggiornato su istanza dell'interessato a seguito di eventuali variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione (sia operativa che post – operativa) e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati come segue:

- Importo della garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le opere di chiusura = $G_{Fo} \cdot F$

- Importo della garanzia per la gestione post-operativa della discarica = $G_{Fpc} \cdot F$

Dove:

G_{Fo} = garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, che assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata ai costi di gestione operativa e calcolati nel piano finanziario, relativi alle attività per la messa in sicurezza del sito, la chiusura ed il ripristino ambientale della discarica (IPR).

G_{Fpc} = garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le procedure di cui all'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.

Essa è valutata con la seguente formula:

$$G_{Fpc} = GPC \cdot n$$

GPC = Costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali a cui si riferisce la fideiussione (post-chiusura).

n = anni di gestione post chiusura, uguale a 30 anni.

$F=1,03$ = coefficiente che tiene conto degli imprevisti valutati nel 3 per cento.

Relativamente alla prestazione di Garanzie per la gestione post operativa, su istanza di parte, è possibile ricalcolare la somma a garanzia prestata secondo piani quinquennali di attività in cui il gestore rappresenti e dimostri i costi sostenuti per la gestione post – operativa già eseguita. Tali costi devono essere documentati e devono essere compatibili col documento di piano economico-finanziario parte integrante del progetto. La aliquota massima che può essere scomputata

dall'importo originario non può superare quella proporzionalmente relativa al periodo di gestione post-operativa già trascorsa. Al fine di questo calcolo l'importo totale garantito (rispetto cui è calcolato la somma massima detraibile per la gestione residua) deve essere abbattuto di un 10%.

A conclusione della gestione Post operativa svolta nel rispetto delle autorizzazioni e comunque non minore di anni 30, fatto salvo quanto disciplinato dal c.3 art. 1 per le discariche di inerti, l'Autorità Competente trattiene una garanzia pari almeno al 10% delle somme garantite ad inizio della gestione post operativa fintantoché non sussistano più rischi per la salute e per l'ambiente e non è decretata la conclusione del periodo di gestione post-operativa.

- b) discariche in fase di gestione operativa al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che hanno ancora volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti

Per le discariche in fase di gestione operativa con volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, gli importi delle garanzie devono essere calcolati col metodo descritto a) precedente e desunte dal piano economico finanziario allegato al progetto della discarica.

Tali garanzie in ogni caso vanno confrontate e non possono essere inferiori agli importi calcolati al successivo punto c) relativi agli impianti in fase di esercizio post operativo al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina. Nel caso in cui l'importo della garanzia da prestare massimo sia quello calcolato con il metodo di cui al punto c), tale importo potrà essere eventualmente ridotto, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2009, in caso il gestore risulti in possesso di certificazione ambientale vigente, fermo restando che l'importo ridotto sia comunque non inferiore a quello calcolato con il metodo descritto al punto a).

- c) Discariche in fase di gestione post-operativa al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ovvero che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006

Per gli impianti di discarica che hanno già completato la gestione operativa e si trovano in gestione post operativa ovvero che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 al momento dell'approvazione del presente regolamento si continuano ad applicare il calcolo dell'importo della garanzia finanziaria definito nella D.G.R. n. 239/2009 e quindi secondo la tabella di seguito riportata.

Categoria di discarica	Gestione operativa	Gestione Post operativa
Discarica per Inerti	Capacità utile della discarica in m ³ x 1,25 € oltre 5 x S (dove S è la superficie dell'area espressa in m ²)	1€ x m ³ che calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi	Capacità utile della discarica in m ³ x 8 € oltre 10 x S (dove S è la superficie dell'area espressa in m ²)	13,925€ /t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani	Capacità utile della discarica in m ³ x 4 € oltre 10 x S (dove S è la superficie dell'area espressa in m ²)	13,925€ /t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti pericolosi	Capacità utile della discarica in m ³ x 20 € oltre 20 x S (dove S è la superficie dell'area espressa in m ²)	30€ /t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto legato in matrice cementizia o resinoidi	Capacità utile della discarica in m ³ x 5 € oltre 10 x S (dove S è la superficie dell'area espressa in m ²)	5€ /t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica

Al fine del calcolo delle somme da garantire, gli importi calcolati sulla base delle indicazioni della tabella sopra riportata, devono essere rivalutati ISTAT con decorrenza anno 2009.

L'importo forfettario calcolato con la precedente tabella potrà essere eventualmente ridotto, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2009, in caso il gestore risulti in possesso di certificazione ambientale vigente, fermo restando che l'importo ridotto sia comunque non inferiore a quello calcolato con il punto a) precedente.

ART 4 – INDICAZIONI SULLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Ai fini del calcolo degli importi delle garanzie finanziarie, il piano economico finanziario deve essere redatto in ottemperanza al disposto Punto 6 dell'allegato 2 al D.lgs 36/2003 riportando i seguenti elementi conoscitivi:

- costi realizzazione dell'impianto ed esercizio della discarica, quali:
 - costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto;
 - oneri finanziari;
 - costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- spese per la gestione operativa (comprese quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati);
- costi stimati di chiusura e spese previste per la ricomposizione ambientale;
- costi per la gestione post-operativa (coperti dal prezzo del gestore per lo smaltimento);
- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- costi connessi alla garanzia ex art. 14 Dlgs 36/2003 (operativa e post-operativa).

Il Piano economico-finanziario deve essere sottoscritto dal tecnico progettista con perizia Giurata. L'aggiornamento del documento di piano deve essere presentato ad ogni rinnovo di autorizzazione e al rinnovo di prestazione della polizza fidejussoria.

ART 5 – ULTERIORI INDICAZIONI PER CASI PARTICOLARI

1. In occasione del rinnovo delle autorizzazioni, gli importi delle garanzie dovranno essere ricalcolati in conseguenza dell'aggiornamento del piano economico-finanziario attualizzato. Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la gestione operativa sarà rilasciato a seguito della prestazione dell'eventuale adeguamento delle somme delle garanzie attualizzate.

ART 6 - CRITERI DI ADEGUAMENTO ALLA PRESENTE DELIBERA

1. La presente disposizione si applica alle nuove discariche e a quelle in fase di gestione operativa (comprese quelle che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006)

Relativamente alle discariche e/o invasi in gestione operativa con volumetrie non esaurite per lo smaltimento di rifiuti alla data di pubblicazione della presente deliberazione, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato sulla base delle modalità di calcolo stabilite dall'art. 3 comma a), entro 90 giorni dalla data della pubblicazione del presente regolamento.

A tal fine tutti i gestori di discarica in gestione operativa con volumetrie non esaurite per lo smaltimento di rifiuti sono tenuti a presentare entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente il piano economico-finanziario attualizzato e l'importo della garanzia finanziaria rivalutata alla luce della presente disciplina.

Relativamente alle discariche che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, il gestore dovrà presentare ad integrazione della garanzia di gestione operativa, la garanzia di gestione post-operativa calcolata secondo le modalità di cui all'art. 3 comma b), anche antecedentemente all'effettiva chiusura della discarica e/o dell'invaso di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/2003.